

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

alla deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale
nella seduta n. 78 del 26 luglio 2022

MODIFICHE ULTERIORI ALLA LEGGE REGIONALE 14 NOVEMBRE 2011, N. 21 (DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI MULTIFUNZIONALITÀ DELL'AZIENDA AGRICOLA E DIVERSIFICAZIONE IN AGRICOLTURA)

Articolo 1 (Modifiche alla l.r. 21/2011)

L'articolo 1 contiene modifiche alla legge regionale 14 novembre 2011, n. 21 (Disposizioni regionali in materia di multifunzionalità dell'azienda agricola e diversificazione in agricoltura) e l'abrogazione di due articoli della legge regionale 7/2022.

In particolare:

- il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 16;
- il comma 2 modifica il comma 3 dell'articolo 16;
- il comma 3 sostituisce l'articolo 18;
- il comma 4 sostituisce l'articolo 42 bis;
- il comma 5 abroga il comma 5 dell'articolo 5 della l.r. 21/2011 e gli articoli 15 e 21 della l.r. 7/2022.

Tali disposizioni hanno tutte carattere ordinamentale e non comportano maggiori oneri a carico del bilancio regionale vigente, in quanto:

- l'articolo 16 della legge regionale 21/2011 riguarda esclusivamente le caratteristiche degli immobili destinabili all'esercizio dell'attività agrituristica;
- l'articolo 18 della legge regionale 21/2011 riguarda esclusivamente le caratteristiche minime necessarie da garantire per l'accessibilità e per l'abbattimento delle barriere architettoniche dei fabbricati destinati all'agriturismo;
- l'articolo 42 bis della legge regionale 21/2011 introduce tra le attività connesse che l'imprenditore agricolo può esercitare anche quella dell'ospitalità degli animali;
- il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 21/2011 abrogato con questa legge, a seguito di rilievi formulati dal governo, riguardava l'introduzione di una semplificazione amministrativa ritenuta in contrasto con la norma nazionale vigente;
- gli articoli 15 e 21 della legge regionale 7/2022 vengono abrogati con questa legge perché riformulati come sopra indicato (articolo 18 e articolo 42 bis della legge regionale 21/2011).

Articolo 2 (Dichiarazione d'urgenza)

L'articolo contiene la dichiarazione d'urgenza.

Implicazioni organizzative

L'attuazione di questa legge non comporta oneri organizzativi aggiuntivi in quanto le attività

disciplinate rientrano tra quelle già assegnate al personale in servizio presso la struttura regionale competente in materia.